

ALL. 1

Avv. Agatino Scaringi
91100 Trapani- Via Gaspare Scuderi, 2/A
Tel. 0923.871742 - Fax 0923.872008
PEC: agatino.scaringi@avvocatitrapani.legalmail.it

TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
RICORSO EX L. N. 3/2012

[REDACTED] ad **[REDACTED]** il **[REDACTED]**, C.F. **[REDACTED]** e
residente in **[REDACTED]** nella via **[REDACTED]**, elettivamente domiciliata in
Trapani nella Via G. Scuderi n.2/A presso lo studio dell'Avv. Agatino Scaringi
(C.F.:SCRGTN59C11G942P - Fax 0923.872008 - PEC:
agatino.scaringi@avvocatitrapani.legalmail.it) che la rappresenta e difende, giusto
mandato in calce al presente atto

Premesso

- che versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. n. 3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte, tali da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della L. n.3/2012;
- che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. n. 3/2012;
- che con istanza del 22.9.2017 ha avanzato all'OCC - ODCEC Trapani richiesta di nomina di un Gestore della Crisi per l'ausilio nella redazione del Piano di ristrutturazione per la composizione della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L.3/2012;
- che in data 27.9.2017 il Dott. Pietro Bruno, in qualità di Referente dell'Organismo di composizione della crisi OCC - ODCEC Trapani, ha nominato il Dott. Aldo Bassi quale Gestore della Crisi;
- che di concerto col Gestore della Crisi si è individuata la procedura di liquidazione come la più confacente alle esigenze della ricorrente;



- che la ricorrente ha collaborato con il Gestore della crisi fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;
- che la ricorrente ha collaborato con il Gestore della crisi fornendo allo stesso ogni documentazione necessaria per il deposito, da parte dello stesso, della relazione particolareggiata di cui all'art. 9 L. n.3/2012 .

chiede

che voglia la S.V. aprire la procedura di liquidazione così da consentire al Gestore della Crisi nominato, Dott. Aldo Bassi, di procedere col deposito della predetta relazione particolareggiata.

Si allega:

- copia dell'istanza di richiesta di nomina del Gestore della Crisi;
- copia della nomina del Gestore e dell'accettazione dell'incarico.

Trapani, 23.4.2018

Avv. Agatino Scaringi



ALL. 2



TRIBUNALE DI TRAPANI

IL Giudice

Dott. Monica Stocco

nel procedimento iscritto al n. 500 dell'anno 2018 del Ruolo Generale

vertente tra

~~████████████████████~~ (avv. SCARINGI AGATINO)

Nei confronti di

OCC - ODCEC TRAPANI (avv. BRUNO PIETRO BASSI ALDO

COMM. (BSSLDA65S17L331P) Indirizzo Telematico;)

DECRETO

ex art. 14 quinquies L. 3/2012

letto il ricorso con cui la ricorrente denunciando il proprio stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 6, l. 3/2012, formulava domanda di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter, l. 3/2012;

letta la relazione dell'O.C.C. della procedura ;

letto il giudizio positivo in ordine alla completezza ed alla attendibilità della documentazione depositata dall'istante (cfr. in atti, relazione O.C.C.);

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) e b), L. 3/2012;

rilevato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter, avendo l'istante



allegato:

- l'elenco dei propri creditori e le somme a questi dovute;
- l'indicazione di tutti i propri beni;
- gli atti dispositivi da egli compiuti negli ultimi 5 anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- l'attestazione sulla fattibilità del piano;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia;

rilevato che non risultano essere stati compiuti dall'istante atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato, circa i presupposti di ammissibilità della procedura, come, su un piano più generale, la condotta dell'istante risulta essere conforme a quei canoni di "meritevolezza" che permeano l'attuale disciplina del sovraindebitamento;

rilevato che, a seguito della analitica ricostruzione delle cause di indebitamento, l'O.C.C. ha rilevato che la ricorrente si è fatta carico di posizioni debitorie riconducibili all'attività del proprio padre, che stava attraversando un momento di difficoltà finanziaria;

rilevato che dalla relazione dell'O.C.C. emerge che dall'apertura della procedura potrebbe derivare un beneficio per tutti i creditori, in quanto il patrimonio residuo della debitrice offerto ai creditori, se si esclude il debito Unipol per il quale sono emersi profili di contestazione dell'esistenza dell'obbligazione, potrebbe soddisfare le pretese creditorie;

rilevato che risultano pertanto sussistenti tutti i requisiti previsti dall'art. 14quinquies, co. I, l. 3/2012, per cui la procedura di liquidazione può essere



aperta.

P.Q.M.

Applicati gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14quinquies, l. 3/2012,

NOMINA

quale Liquidatore il Dr. Aldo Bassi, già O.C.C. della procedura;

DISPONE

che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILISCE

quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione sul sito ufficiale del Tribunale di Trapani, con oscurazione del nome del debitore, a cura dell'O.C.C.

ORDINA

al Liquidatore, la trascrizione del decreto sugli eventuali beni immobili o mobili registrati che dovessero risultare disponibili nella procedura di liquidazione; la consegna o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione;

dispone

che il liquidatore verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, formerà l'inventario dei beni da liquidare e comunicherà ai creditori e ai titolari dei diritti reali e



personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

- che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

- la data entro cui vanno presentate le domande;

- la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione;

ricevute le domande di cui all'articolo 14-septies, predisporrà un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunicherà agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a):

- ove non siano proposte osservazioni, il liquidatore approverà lo stato passivo dandone comunicazione alle parti;

- ove siano state proposte osservazioni, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, ove ritenga le osservazioni fondate predisporre un nuovo progetto e lo comunica nei termini indicati;

- ove le contestazioni non siano superabili nei termini indicati, il liquidatore rimetterà gli atti al giudice;

entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elaborerà un programma



di liquidazione, da comunicare al debitore ed ai creditori e depositare presso la cancelleria;

provvederà ad effettuare le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati e comunicando gli esiti al debitore, ai creditori ed al giudice, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di cui all'art. 14 monies 2° comma, 5° periodo;

eserciterà ogni eventuale azione prevista dalla legge e finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2 o comunque volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte istante ed al liquidatore, già O.C.C.

Così deciso in Trapani, in data 10.6.2019

Il Giudice

Monica Storco

